

Articolo 21

Compartecipazione al costo dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione al costo da parte dell'utenza.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito l'obbligo di compartecipazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti del beneficiario moroso, mediante recupero coattivo del credito vantato.
4. È ammessa l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni individuate nel progetto, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel massimo rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti fragili, e purché i disagi siano compensati dalla ricerca di opzioni accettabili e dignitose.
5. Per l'integrazione di rette di servizi residenziali per anziani, persone con disabilità e minori, si rinvia integralmente alle regole contenute negli articoli dedicati.